

## **TI\_GERICHTE 52.2000.140 vom 4. Juli 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-07-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.140](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.140)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.140 du 4 juillet 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.140 del 4 luglio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2000 52.2000.140 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2000 52.2000.140 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2000 52.2000.140

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00140 Lugano 4 luglio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 23 maggio 2000 di \_\_\_\_\_ rappr. da: avv. \_\_\_\_\_ contro la decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 1721) che annulla la decisione 13 dicembre 1999 con cui la Commissione amministrativa della Fondazione \_\_\_\_\_ ha deliberato all'insorgente la direzione lavori per la ristrutturazione dell'omonima casa per anziani; viste le risposte: - 30 maggio 2000 del Dipartimento del Territorio; - 6 giugno 2000 della \_\_\_\_\_; - 10 giugno 2000 dell'ing. \_\_\_\_\_; - 14 giugno 2000 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto - che nell'autunno del 1999 la Commissione amministratrice della Fondazione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha sollecitato alla ricorrente \_\_\_\_\_ e ad altri tre professionisti un'offerta per la direzione dei lavori di ristrutturazione della casa per anziani, di cui è proprietaria; - che, valutate le offerte pervenute, il 13 dicembre 1999 la suddetta Commissione ha conferito il mandato alla ricorrente; - che con giudizio 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato la delibera, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'ing. \_\_\_\_\_, la cui offerta era stata scartata; - che, fondata la propria competenza sull'art. 208 LOC, il Governo ha in sostanza ritenuto che la delibera violasse l'art. 33 della legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici progettisti (LPPIA; RL 7.1.5.1), che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a conferire gli incarichi per prestazioni di ingegneria o di architettura ad uffici che operano con titolari, collaboratori o dipendenti iscritti all'OTIA nei limiti delle loro specifiche qualifiche; - che il Consiglio di Stato ha in particolare escluso che la collaborazione prestata alla ricorrente da un ingegnere iscritto all'OTIA fosse atta a giustificare il conferimento di un mandato per prestazioni d'architettura; - che contro il predetto giudizio governativo la ditta \_\_\_\_\_ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre qui illustrare; - che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'ing. \_\_\_\_\_, contestando partitamente le tesi dell'insorgente; - che la Fondazione \_\_\_\_\_ si associa invece all'impugnativa; Considerato, in diritto - che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm); - che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro decisioni del Consiglio di Stato, di Dipartimenti o di commissioni speciali non è data per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm n. 1 seg.); - che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha statuito su un'impugnativa inoltratagli dal qui resistente ing. \_\_\_\_\_ contro una determinazione adottata dalla Commissione amministratrice della Fondazione \_\_\_\_\_; - che il Governo ha fondato la sua competenza sull'art. 208 LOC, che prevede la possibilità di ricorrere davanti ad esso contro le decisioni degli organi comunali; - che secondo l'art. 9 LOC gli organi comunali sono esclusivamente l'assemblea o il consiglio comunale, rispettivamente il municipio; - che, evidentemente, la commissione amministratrice della fondazione comparente non può essere assimilata ad un organo comunale; - che l'art. 208 LOC non conferiva pertanto al Consiglio di Stato alcuna competenza a statuire nel merito del ricorso proposto contro la deliberazione della Fondazione \_\_\_\_\_; - che nessun'altra disposizione di legge attribuisce al Governo la competenza a statuire su impugnative proposte contro determinazioni di organi esecutivi di fondazioni; - che l'apparente natura giuspubblicistica della fondazione (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 137 B IV) non porta a diversa conclusione; - che la competenza del Consiglio di Stato non può nemmeno essere dedotta dall'art. 12 dello statuto della Fondazione \_\_\_\_\_, che prevede la possibilità di impugnare le decisioni della Commissione amministratrice dapprima davanti al municipio ed in seguito davanti al Consiglio di Stato; - che la competenza è infatti stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni di legge, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti (art. 2 PAmm); - che la succitata disposizione statutaria non configura evidentemente una norma di legge suscettibile di derogare all'ordinamento delle competenze stabilito dal diritto cantonale; - che, esclusa la competenza del Consiglio di Stato, nessun'altra disposizione di legge conferisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire sul ricorso in esame; - che il fatto che il Consiglio di Stato si sia erroneamente considerato competente in base all'art. 208 LOC non è sufficiente per giustificare il riconoscimento della competenza di questo tribunale; - che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso in esame va quindi dichiarato irricevibile; - che il difetto che inficia la decisione governativa impugnata è tuttavia talmente grave ed evidente da giustificare l'accertamento della nullità dell'atto (cfr. Imboden Rhinow, op. cit., N. 40 b IV); - che, considerata l'erronea indicazione dei rimedi di diritto data dal giudizio impugnato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; - che a carico del resistente \_\_\_\_\_ vanno comunque poste le ripetibili; visti gli art. 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 1.1. È accertata la nullità della decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato (n. 1721). 1.2. Il ricorso 29 dicembre 1999 dell'ing. \_\_\_\_\_ al Consiglio di Stato è irricevibile. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Il resistente \_\_\_\_\_ rifonderà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente  
Il segretario